

Verbale di accordo

Addì 04 giugno 2009, in Roma, presso la sede della Mercedes-Benz Italia S.p.A in Via G.V. Bona n. 110 si sono incontrate:

- La Mercedes-Benz Italia S.p.A., rappresentata dal Dott. Roberto Blanda in qualità di Direttore del Personale e dal Dott. Massimo Malighetti, assistiti dalla Confcommercio di Roma, rappresentata dai Dott. Arnaldo Fiorenzoni e Mario Gentiluomo, e dall'Avv. Gerardo Vesce
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL, UILTUCS/UIL e FLAICA CUB provinciali, rappresentate, rispettivamente, dai Sigg. Fausto Quattrini, Marcello Gregorio, Giancarlo Desiderati, e con la presenza delle RSA/RSU delle Unità produttive interessate;

PREMESSO

- Che, ancor prima dell'inizio della procedura di mobilità le parti si sono incontrate in data 19/05/2009 e 26/05/2009 e che in tali incontri si è discusso della necessità di riorganizzare e ridefinire l'assetto delle unità produttive di Roma e Capena, data la perdurante crisi del settore;
- Che la Mercedes-Benz Italia S.P.A., con lettera datata 04 giugno 2009, ha avviato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 4 e 5 della legge n.223/1991, una procedura di licenziamento collettivo riguardante n° 110 unità impiegate presso le unità distributive di Roma e Capena;
- Che le parti si sono incontrate nuovamente in data odierna al fine di avviare l'esame congiunto ai sensi dell'art.4, V co., della legge 223 del 1991, al fine di avviare e sviluppare il confronto in sede sindacale;
- nel corso dell'incontro l'Azienda ha fornito ampie informazioni in ordine alle motivazioni che hanno richiesto l'attivazione della procedura di mobilità integrative di quelle già riferite nella comunicazione e relative alla realizzazione del processo di riorganizzazione intrapreso;

Tutto quanto sopra premesso

Tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti, valutata attentamente la situazione economico/finanziaria dell'azienda ed il contesto di mercato in cui opera, concordemente riconoscono la necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo e, a tal fine, convengono sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale e di revisione di alcuni assetti funzionali.

3. Dopo ampie valutazioni e considerate tutte le istanze e le soluzioni alternative avanzate dalle Rappresentanze Sindacali nel corso dell'incontro, l'esubero dichiarato nella comunicazione di cui in premessa resta confermato in 110 unità presso le unità produttive di Roma e Capena, come indicate nella lettera di avvio della procedura.

4. Pertanto, le parti concordano che il criterio di scelta, sostitutivo di quello previsto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/91, e da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata, utilizzato per la collocazione in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito dei profili professionali riportati nella lettera di apertura della presente procedura sarà il seguente:

lavoratori che, rientrando tra i profili in esubero così come individuati nella comunicazione di apertura della presente procedura, manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità, fatto comunque salvo il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative;

5. Le parti concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà in seguito alla formale dichiarazione di "non opposizione" presentata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2009, da parte dei lavoratori interessati.

6. Le parti concordano che, al personale coinvolto dalla procedura in oggetto come individuato al punto 5, l'Azienda riconoscerà una somma a titolo di incentivazione all'esodo, a seguito della non opposizione alla collocazione in mobilità e della sottoscrizione di specifici verbali di conciliazione individuale ai sensi e per effetti dell'art. 411 c.p.c., articolata come di seguito:

- a) A coloro che, maturando il diritto alla percezione della pensione di Anzianità e/o Vecchiaia entro il triennio di permanenza nella prevista lista di mobilità, manifesteranno volontariamente la non opposizione alla collocazione in mobilità, l'Azienda corrisponderà:
- un'integrazione sull'indennità di mobilità percepita, cui viene attribuito convenzionalmente ai soli fini del presente accordo, un valore al netto delle ritenute di legge di € 834,55 o € 1.003,05 (in ragione di retribuzioni mensili lorde inferiori o superiori ad € 1.917,48), sino alla concorrenza del 90% della retribuzione mensile netta, per coloro che percepiscono una Retribuzione Annuale lorda inferiore ad € 24.000,00, e sino alla concorrenza dell'85% della retribuzione mensile netta, per coloro che percepiscono una Retribuzione Annuale lorda pari o superiore ad € 24.000,00. Tale integrazione verrà erogata per tutti i mesi di permanenza nella lista di mobilità e comunque non oltre 36 mesi. Il criterio di calcolo per la definizione dell'incentivo come sopra descritto, sarà il seguente:
 - Per mensilità netta si intende l'importo netto della 14° mensilità 2009, moltiplicata per 1,04 per coloro che percepiscono attualmente 14,6 mensilità.

- La somma totale sarà erogata all'atto della prevista conciliazione in sede sindacale, in un'unica soluzione.

b) A coloro che, non rientrando nella categoria di lavoratori individuata al punto a) che precede, manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, l'Azienda corrisponderà: un'incentivazione pari a:


- € 23.000,00 netti per anzianità minori o uguali a 10 anni
- € 27.000,00 netti per anzianità superiori a 10 anni e minori o uguali a 20 anni
- € 30.000,00 netti per anzianità superiori a 20 anni

7. Resta inteso che per il riconoscimento degli incentivi di cui sopra è fatta riserva all'azienda di richiedere la preventiva esibizione di regolare estratto contributivo.


Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di mobilità prevista congiuntamente dagli artt. 24 e 4 della legge n. 223/1991. Le parti medesime concordano altresì di incontrarsi in data 15 Giugno 2009, alle ore 15,00, al fine di valutare gli esiti della presente procedura e di avviare le azioni conseguenti allo scopo di individuare soluzioni non traumatiche per la gestione dell'esubero.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AZIENDA




CONFCOMMERCIO ROMA



FILCAMS/CGIL



UILTUCS/UIL



FLAICA UNITI CUB



R.S.A/ R.S.U.

